

R.P.U. 71-1/2025

TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il giudice, dott. Alessandro Nastri, designato in data 13/10/2025,

letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII presentata con domanda depositata in data 10/10/2025 da

rappresentati e difesi dall'avv. Diana Datola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180, giusta procura in calce alla domanda; dato atto che alla suddetta domanda è stata allegata la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68, co. 2 e 3, CCII;

osservato preliminarmente che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, poiché il centro degli interessi principali dei ricorrenti si trova – in base ai criteri stabiliti dall'art. 27, co. 3, CCII – all'interno del relativo circondario;

considerato che, ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII, il giudice deve anzitutto verificare l'ammissibilità della proposta e del piano, non dando corso alle attività (propedeutiche all'omologazione) previste dal medesimo articolo laddove ravvisi la mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi di accesso alla procedura, e pronunciando in tal caso decreto di inammissibilità (v. sul punto Trib. Ferrara 2 marzo 2023 e Trib. Bologna 21 febbraio 2023) reclamabile – come chiarito dal decreto correttivo del settembre 2024 – dinanzi al Tribunale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

rilevato che i debiti oggetto della proposta di ristrutturazione in esame derivano dall'attività imprenditoriale svolta dagli odierni istanti in qualità di soci della S.n.c., cancellata dal Registro delle imprese in data 14/12/2021;

osservato che, a tal riguardo, i ricorrenti sostengono che *“ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, rivestono la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 14/2019, anche se alcuni dei debiti hanno natura promiscua, in quanto risalgono a quando i ricorrenti avevano una società, ormai cessata da molti anni”*, affermando che sarebbe *“consentito al debitore regolare attraverso il piano di ristrutturazione anche le passività derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale o professionale, purché questa sia cessata e non più ripresa, cioè nel caso in cui, come quello di specie, il debitore non ricopra più la qualifica di imprenditore poiché, una volta cessata l'attività di impresa, i debiti necessariamente assumono una veste personale, gravando sul proprio bilancio familiare, in assenza di flussi in entrata di origine societaria”*;

rilevato che la tesi sostenuta dai ricorrenti, a supporto della quale vengono richiamate alcune pronunce di merito, è stata successivamente smentita dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che

per consumatore, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, deve intendersi solo colui al quale non residuino obbligazioni sorte da un'attività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata in precedenza, essendo quindi ammissibile la proposta di piano ex art. 67 CCII solo quando tutte le obbligazioni oggetto della proposta siano estranee alla suddetta attività (Cass., Prima Presidente, decreto 22699/2023);

considerato che, dopo il suddetto pronunciamento della Suprema Corte, la prevalente giurisprudenza di merito ha più volte ribadito il principio in questione (v. *ex multis* Trib. Brescia 24 dicembre 2024 e Trib. Vicenza 12 marzo 2024, nonché, per un caso simile a quello qui in esame, Trib. Ferrara 23 maggio 2023; *contra* Trib. Napoli 5 maggio 2025, che, tuttavia, ai fini dell'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede comunque la prevalenza dei debiti di origine non imprenditoriale o professionale);

ritenuto che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda;

visto l'art. 70, co. 1, CCII,

dichiara

la domanda inammissibile.

Si comunichi.

Terni, 30/10/2025

Il giudice delegato
(dott. Alessandro Nastri)